

ALLEGATO F)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PER LA FORNITURA ANNUALE ALLE BIBLIOTECHE
DELL'INAF DI ABBONAMENTI A RIVISTE E
PERIODICI STRANIERI A CARATTERE
SCIENTIFICO.**

**INDICE:**

Art. 1	(Condizioni di appalto)
Art. 2	(Norme di appalto)
Art. 3	(Oggetto e durata dell'appalto)
Art. 4	(Valore dell'appalto e Finanziamento)
Art. 5	(Prestazioni minime)
Art. 6	(Servizi aggiuntivi)
Art. 7	(Importo contrattuale)
Art. 8	(Obblighi dell'impresa aggiudicataria)
Art. 9	(Modifiche contrattuali)
Art. 10	(Luoghi di consegna)
Art. 11	(Fatturazione e modalità di pagamento)
Art. 12	(Certificato di regolare esecuzione della fornitura)
Art. 13	(Validità dei prezzi)
Art. 14	(Prezzo a base di gara e aggiudicazione della prestazione)
Art. 15	(Condizioni di ammissione alla gara)
Art. 16	(Cause di esclusione – Soccorso istruttorio)
Art. 17	(Documentazione da presentare a corredo dell'offerta. cauzioni)
Art. 18	(Cessione del contratto e subappalto)
Art. 19	(Responsabile del procedimento)
Art. 20	(Penalità)
Art. 21	(Risoluzione del contratto)
Art. 22	(Effetti della risoluzione)
Art. 23	(Contenzioso)
Art. 24	(Trattamento dati personali)
Art. 25	(Domicilio)
Art. 26	(Stipulazione del contratto)
Art. 27	(Spese di stipulazione e tributi fiscali)
Art. 28	(Disposizioni finali)



ART. 1 **CONDIZIONI DI APPALTO**

Tutte le condizioni di appalto risultano dal presente capitolato speciale e dai restanti documenti allegati alla lettera d'invito.

ART. 2 **NORME DI APPALTO**

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore, nonché dai RR.DD. n. 2440/23 e n. 827/24 in quanto applicabili, il Regolamento sull'Amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, dalla lettera d'invito e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal codice civile.

La Commissionaria aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato speciale ed i termini della propria offerta, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici appalti che siano comunque applicabili alla prestazione di cui trattasi.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria solleva l'Ente da tutte le conseguenze penali, civili e pecuniarie derivanti da eventuali inadempienze.

Salvo quanto disposto nel presente capitolato ed in tutto ciò che non sia in opposizione con esso, la Commissionaria è tenuta alla piena osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il servizio in oggetto, sia vigenti, sia che vengano emanate durante l'esecuzione dello stesso;
- del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in tema di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- delle vigenti disposizioni in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 3 **OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura in abbonamento di riviste e periodici stranieri nonché di ulteriori servizi accessori per le biblioteche presenti nelle varie strutture di ricerca dell'INAF che, come si evince dall'elenco riportato nell'Allegato E della lettera d'invito, risultano dislocate su buona parte del territorio nazionale. I periodici, indicati nella lista di cui all'Allegato D della lettera d'invito, sono periodici dell'UE e periodici extra UE.

L'Impresa aggiudicataria, in seguito denominata "Commissionaria", si impegnerà a stipulare i contratti di abbonamento ai periodici con i singoli editori e distributori per conto delle biblioteche dell'INAF, provvedendo altresì



al pagamento degli abbonamenti secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori. I contratti di abbonamento dovranno comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, monografici, etc. (relativi alle testate) e l'attivazione agli accessi on-line (con la precisazione dei diritti, delle modalità e delle restrizioni di accesso a dette versioni), inclusi nel costo degli abbonamenti ordinari nonché l'attivazione degli accessi on-line espressamente richiesti in riferimento alle riviste indicate nell'Allegato D della lettera d'invito. La Commissionaria dovrà provvedere tempestivamente ad attivare gli abbonamenti con gli editori in modo da evitare ritardi o disagi nel regolare inoltre alle biblioteche dei periodici. Il contratto avrà la durata di un anno. La fornitura avrà durata annuale, ovvero dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

La Commissionaria dovrà garantire, comunque, la fornitura dell'annata completa di ogni rivista e periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli o numeri relativi agli anni di abbonamento oggetto del presente appalto venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto, senza alcun costo aggiuntivo per l'INAF.

ART. 4

VALORE DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO

La disponibilità di spesa per l'affidamento della fornitura descritta nel precedente art. 2, ammonta ad € **60.300,00** (Euro sessantamilatrecento/00), IVA esclusa. L'importo per gli oneri della sicurezza è pari a **zero**.

Non saranno ammesse offerte economiche pari o superiori all'importo sopra indicato.

L'appalto è finanziato con i fondi destinati al funzionamento ordinario dell'Ente.

ART. 5

PRESTAZIONI MINIME

La Commissionaria, a seguito della stipula del relativo contratto specificativo delle obbligazioni delle parti, si impegnerà ad effettuare i seguenti servizi minimi accessori alla fornitura:

1. Servizio informazioni

La Commissionaria dovrà fornire tutte le informazioni atte a garantire la migliore gestione possibile dei periodici. In dettaglio dovrà:

a) Inviare tempestivamente tutte le informazioni relative agli abbonamenti sottoscritti:

- Periodicità;
- ISSN;
- Dati di pubblicazione;
- Tempi richiesti riguardo i solleciti;
- Cambi di titolo, di periodicità, di editore; irregolarità, ritardi o sospensioni nella pubblicazione; fusioni, scissioni o cessazioni;
- Pubblicazione di supplementi, di numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario.



b) Informare dell'uscita di nuovi periodici di interesse per le biblioteche ed eventualmente inviare copie saggio.

2. Periodici elettronici

La Commissionaria dovrà:

- a) Gestire l'intermediazione con gli editori per l'attivazione e la gestione degli accessi al full-text on-line;
- b) fornire un'immediata assistenza in ogni struttura dell'INAF presente sul territorio nazionale per qualsiasi problematica connessa.

3. Servizio preventivi

La Commissionaria dovrà fornire l'elenco degli abbonamenti attivi, il prezzo di listino degli stessi, conteggiati al prezzo corrente ed ai tassi di cambio vigenti nella settimana di emissione dell'offerta, con l'aggiunta dell'incremento del prezzo editoriale previsto per l'anno successivo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni prima della scadenza degli abbonamenti.

4. Servizio di consolidamento (detto anche "domiciliazione")

La Commissionaria provvederà alla gestione di tutte le riviste:

- a) riceverà dagli editori i fascicoli degli abbonamenti presso la propria sede;
- b) controllerà l'integrità dei fascicoli pervenuti, e la continuità e la completezza degli abbonamenti;
- c) provvederà a registrare ed inviare settimanalmente a tutte le biblioteche dell'INAF, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato E della lettera d'invito, i fascicoli dei periodici in abbonamento in quella sede, tramite corriere e con costi di spedizione e rischio totalmente a proprio carico; le operazioni di controllo e rispedizione dei fascicoli delle riviste e dei periodici alle biblioteche non dovranno superare mediamente i 6 (sei) giorni lavorativi.

La Commissionaria dovrà provvedere tempestivamente nei 6 (sei) giorni anche all'invio dei fascicoli ricevuti a seguito di reclami.

Le consegne ad ogni biblioteca dell'INAF dovranno essere accompagnate da apposite liste riepilogative di spedizione riportanti tutti i dati relativi all'invio dei periodici in abbonamento in quella sede (titolo periodico, volume e numero dei fascicoli forniti, data di ricezione presso la propria sede).

La Commissionaria gestirà direttamente il servizio reclami presso gli editori, effettuando i solleciti per i fascicoli pervenuti in ritardo e mancanti e chiedendo la sostituzione di quelli danneggiati e/o con difetti di stampa; s'impegnerà, altresì, ad inoltrare all'editore entro 7 (sette) giorni lavorativi, i solleciti richiesti dalle biblioteche, che verranno contestualmente informate per conoscenza, e rispondere per iscritto alle stesse sul loro esito indicando la data di spedizione del/i fascicolo/i sostitutivo/i.

La Commissionaria, inoltre, dovrà inviare ad ogni biblioteca dell'INAF un prospetto almeno bimestrale in formato cartaceo e/o on-line che segnali per ogni testata:

- le lacune;
- la data in cui sono stati inoltrati i solleciti all'editore;
- le eventuali risposte dell'editore o, se in corso, qualunque altra procedura per il recupero dei fascicoli mancanti.

5. Fornitura materiale difettoso e/o non pervenuto

La Commissionaria fornirà:

- I fascicoli sostituiti dagli editori in quanto danneggiati e/o con difetti di stampa;

- I fascicoli pubblicati e normalmente distribuiti, ma non giunti a destinazione, anche se le biblioteche non abbiano rispettato i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati dalla Commissionaria.

Nel caso di fornitura in fotocopia dovrà assolvere ai diritti di copyright.

6. Reperimento fascicoli arretrati

Su specifiche richieste delle biblioteche.

7. Spedizione e trasporto

La Commissionaria organizzerà la spedizione e il trasporto dei periodici alle biblioteche mediante corriere con cadenza settimanale, franco trasporto ed imballo compreso.

ART. 6 **SERVIZI AGGIUNTIVI**

La Commissionaria dovrà, inoltre garantire l'erogazione dei seguenti servizi aggiuntivi gratuiti:

1. Coordinamento dei servizi

La Commissionaria deve nominare un responsabile del coordinamento della fornitura e di tutti i servizi ad essa collegati, incaricato di gestire i rapporti con l'ufficio quale referente per l'INAF e con i responsabili delle biblioteche presenti presso ogni struttura dell'INAF. Il responsabile del coordinamento deve garantire la propria disponibilità ad un'interazione permanente con i referenti delle biblioteche destinatarie delle riviste e dei periodici oggetto della fornitura;

2. Servizio di aggregazione in internet

La Commissionaria dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche di detto servizio (es. personalizzazione, consultazione e ricerca, fornitura dati statistici sull'uso); esso dovrà riguardare tutte le riviste in full-text consultabili on-line dagli utenti delle biblioteche;

3. Accesso alla banca dati amministrativo-bibliografica

La Commissionaria dovrà indicare le modalità di accesso, di ricerca e di interazione con le proprie banche dati (es. ricerca di informazioni riguardanti ordini, spedizioni, possibilità inserimento di ordini, ricezioni e reclami, etc.);

4. Formazione

La Commissionaria dovrà organizzare, in accordo con il Servizio Biblioteche ed Archivi dell'INAF, seminari o corsi di formazione per il personale e per gli utenti delle biblioteche sull'uso dei servizi offerti.

ART. 7 **IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo contrattuale è dato dall'applicazione della migliore percentuale di ribasso offerta in sede di gara sul prezzo base. La Commissionaria in fase di fatturazione non potrà superare l'importo offerto in sede di gara.

Gli incrementi o i decrementi dei prezzi delle testate imputabili ad una variazione del rapporto di cambio tra valute saranno interamente a carico della Commissionaria.



ART. 8

OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, qualora l'appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine.

L'Amministrazione procederà alla verifica d'ufficio in capo alla Commissionaria dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di inadempienza ai suoi obblighi, la Commissionaria incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, l'aggiudicazione sarà risolta e l'INAF sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per l'Ente ogni ulteriore azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di aggiudicare, in danno dell'inadempiente, l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, dopo l'espletamento dei controlli di rito.

L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta efficacia del provvedimento che la dispone, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica della Commissionaria, deve essere comunicata e documentata, entro 30 (trenta) giorni, all'INAF, il quale provvede a prenderne atto, previa acquisizione della certificazione prevista dall'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., nonché della comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

La Commissionaria sarà tenuta, inoltre, a:

- a) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'opera;
- b) 2. L'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi;
- c) 3. Il pagamento delle imposte, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura.

La Commissionaria, inoltre, sottoscrivendo il presente Capitolato, solleva pienamente l'amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza

ART. 9

MODIFICHE CONTRATTUALI

L'INAF, con riferimento alle esigenze manifestate da parte delle singole biblioteche, si riserva la facoltà di inserire nuovi periodici non compresi nell'elenco riportato nell'*Allegato D* della lettera d'invito oppure di diminuire il numero di quelli compresi nello stesso nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/16, senza che la Commissionaria possa apportare alcuna modifica al ribasso percentuale offerto in sede di gara né vantare indennità, penali o risarcimenti.



ART. 10 **LUOGHI DI CONSEGNA**

La Commissionaria sarà tenuta a recapitare i periodici direttamente presso le sedi delle biblioteche dell'INAF, il cui elenco, con i relativi indirizzi, è riportato nell'*Allegato E* della lettera d'invito. La Commissionaria dovrà curare tale adempimento attenendosi alle modalità e alla tempistica di cui al precedente articolo 5, punto 4 e delle indicazioni contenute nell'*Allegato D* della lettera d'invito.

ART. 11 **FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

È previsto il pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Commissionaria. La predetta fattura elettronica, nella quale non deve essere applicato lo *split payment*, dovrà recare le seguenti informazioni obbligatorie:

- il C.I.G. indicato nella lettera d'invito;
- il C.U.U. 1899DE.

Le fatture dovranno contenere i dati forniti in sede di ordine ed essere intestate ed indirizzate unicamente all'Ufficio dell'INAF che sarà successivamente comunicato alla Commissionaria

La Commissionaria dovrà provvedere all'emissione delle fatture degli abbonamenti dopo la loro attivazione presso gli editori.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., si esplicita che il pagamento della fornitura sarà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'INAF, previa verifica dell'attivazione dell'abbonamento e previa acquisizione d'ufficio di un regolare D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Commissionaria. Fino a tale termine di 30 (trenta) giorni non decorreranno gli interessi moratori a carico della INAF determinati nella misura indicata all'articolo 5 del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

In riferimento a ciascun periodico le fatture dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le seguenti indicazioni:

- Titolo della rivista;
- Editore;
- Anno;
- Numero del/i volume/i;
- Numero dei fascicoli;
- ISSN ;
- Tipo di abbonamento (es. print only, print and on line, online only);
- Prezzo applicato nella valuta originale del paese in cui il periodico è edito;
- Importo da liquidare in euro per singola rivista;
- IBAN CODE e/o lo SWIFT CODE.

La Commissionaria si impegnerà a presentare all'INAF, dietro richiesta, copia della fattura dell'editore unitamente alle specifiche e ai chiarimenti che lo stesso dovesse ritenere utili.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente, bancario o postale, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. Il predetto conto corrente deve essere dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i..

La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto Bancario o della società Poste Italiane S.p.A. come sopra designati, per qualsiasi causa avvenga ed anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Ente, il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a soggetti non più autorizzati a riscuotere.

Nessun onere aggiuntivo potrà essere chiesto per imballaggio, spedizione o altro. Le spese bancarie sono a carico della Commissionaria.

ART. 12

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione (art. 101 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.).

Oggetto della verifica di regolare esecuzione è la conformità delle prestazioni eseguite con quanto pattuito nel contratto di appalto.

Le verifiche sono eseguite bimestralmente ed il direttore dell'esecuzione nominato dall'Ente sottoscriverà l'attestazione di regolare esecuzione.

L'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, ove le verifiche di regolare esecuzione evidenzino il perdurare delle cause di non conformità nonostante ne abbia dato notizia alla Commissionaria con lettera raccomandata A/R.

Resta inteso che nonostante l'esito favorevole di tutte le suddette verifiche, la Commissionaria rimane responsabile delle deficienze che potranno riscontrarsi in seguito.

ART. 13

VALIDITÀ DEI PREZZI

Il prezzo globale per l'intero appalto si intende fissato dalla Commissionaria in base ai calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a suo rischio e quindi è indipendente da qualunque eventualità. La Commissionaria non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Gli incrementi o decrementi dei prezzi delle testate imputabili ad una variazione del rapporto di cambio tra valute saranno interamente a carico della Commissionaria.

ART. 14

PREZZO A BASE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La gara verrà espletata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. n. 50/16 e s.m.i..

Il prezzo massimo di espletamento del servizio è stabilito complessivamente in **€ 60.300,00 (Euro sessantamilatrecento/00)** oltre IVA di legge.

Gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, sono pari a zero.

L'importo complessivo su cui praticare il ribasso è quindi il seguente:

€ 60.300,00 (Euro sessantamilatrecento/00).

Resta inteso che:

- a) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche per causa di forza maggiore o per fatto di terzi, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile;
- b) trascorso il termine ultimo di ricezione delle offerte, come sopra indicato, non sarà riconosciuta valida altra offerta o documentazione anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta già presentata;
- c) la gara sarà dichiarata deserta, qualora non pervenga almeno un'offerta valida;
- d) l'offerta presentata dalle ditte partecipanti deve avere una validità temporale di 180 (centottanta) giorni;
- e) non saranno ammesse, in quanto considerate nulle e come non presentate, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o che si riferiscano ad altro appalto;
- f) l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Contabilità di Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827);
- g) saranno escluse le offerte che non rechino alcun ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara;
- h) qualora nell'offerta economica presentata dalla Commissionaria, si riscontri una discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella espressa in cifre, sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2 del R.D. n. 827/24;
- i) saranno escluse automaticamente, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Questa facoltà sarà esercitata dalla Stazione Appaltante qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 10 (dieci);
- j) tutte le restanti ipotesi di esclusione dalla presente procedura di cottimo fiduciario, sono quelle indicate tassativamente dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- k) l'Ente si riserva la possibilità di non aggiudicare il servizio, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 2 del del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..

ART. 15

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

É ammessa la partecipazione alla presente gara dei soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi si applicano gli artt. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016. Per la partecipazione dei consorzi stabili si applica quanto previsto dall'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.

Le ditte partecipanti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti della normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto indette dalle PP.AA..

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale, d'idoneità professionale e di capacità economica e tecnica.

A norma dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti attestano il possesso dei requisiti di seguito descritti mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore legittimato alla firma, e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale attestante i relativi poteri, da riportare negli Allegati A e B (C eventuale).

Requisiti di ordine generale:

Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. Sono parimenti esclusi gli Operatori Economici per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura (ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) soggetti a cui è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori, motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- 2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della L.18 ottobre 2001, n. 383;
- 3) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
- 4) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della L. 20. maggio 1970 n. 300 (" Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori economici dovranno provare la loro iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il

certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gli Operatori economici dovranno fornire una dichiarazione, ai sensi dell'art. 83, comma 4, e all'Allegato XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016, concernente il fatturato globale e/o il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Requisiti di capacità tecnica

Gli Operatori economici dovranno fornire un elenco, ai sensi dell'art. 83, comma 5, e all'Allegato XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016, delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture effettuate nel periodo antecedente i tre anni.

Registrazione al sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'art. 20, comma 1, lettera a), della L. 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione alle procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa, debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto tutti gli Operatori Economici, sia italiani sia stranieri, interessati a partecipare alla procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema "AVCPASS" accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione www.avcp.it (Servizi – AVCPass – Accesso riservato all'Operatore Economico, secondo le istruzioni ivi contenute).

L'Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indicherà a sistema il CIG della gara di cui trattasi. Il sistema rilascerà un "Pass OE" (che abilita il concorrente al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione) da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

ART. 16

CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'art.83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, contempla la possibilità di esclusione in tutti i casi in cui sia violato il principio di segretezza delle offerte, riferendosi all'ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta ed alla non integrità del plico o ad altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte medesime.

Con specifico riguardo alla presentazione delle offerte alla presente procedura di gara, per quanto attiene all'individuazione dell'offerente, l'esclusione conseguirà alle seguenti violazioni:

- a) mancata indicazione sul plico di invio del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- b) Apposizione sul plico di invio di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;



- c) mancata sigillatura del plico di invio con modalità di chiusura ermetica, che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza possibilità di manomissioni; per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica tale da rendere chiusi il plico di invio ed attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, quindi, ad escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;
- d) mancata indicazione sulle buste interne al plico di invio di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (dichiarazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica); in questo caso l'esclusione avverrà in caso di assoluta incertezza in merito al contenuto delle buste A, B e C inserite nel plico di invio;
- e) mancato inserimento della dichiarazione amministrativa, dell'offerta economica e di quella tecnica in buste distinte all'interno del plico di invio.

Saranno altresì esclusi gli Operatori Economici:

- le cui offerte sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di contratto e/o nel Capitolato speciale;
- le cui offerte siano sottoposte a condizione;
- le cui offerte sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di offerte incomplete e/o parziali;
- le cui offerte offrano servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato speciale e/o nello Schema di contratto.
- le cui offerte siano superiori all'importo a base d'asta;
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Operatori economici e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante, secondo l'istituto del "soccorso istruttorio" potrà invitare il concorrente a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinatamente alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti dovranno far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

Si precisa che tale istituto non potrà operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse.



ART. 17
**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO
DELL'OFFERTA. CAUZIONI.**

Si precisa in questa sede che è facoltà degli offerenti effettuare un sopralluogo presso la Sede Centrale dell'INAF, sita in Roma, al Viale del Parco Mellini, 84 e presentare idonea certificazione in sede di gara rilasciata dal personale dell'Ente, attenendosi alle indicazioni riportate nella lettera d'invito. Gli offerenti dovranno presentare, a corredo dell'offerta, anche copia integrale del presente capitolato speciale di appalto e del disciplinare tecnico, siglati in ogni loro pagina e sottoscritti per accettazione nell'ultima.

La restante documentazione che le ditte partecipanti alla presente procedura di gara dovranno presentare a corredo della loro offerta e le relative modalità da seguire sono riportate nella lettera di invito.

CAUZIONE PROVVISORIA

Ogni Commissionaria partecipante dovrà accompagnare la propria offerta con una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dalla lettera d'invito.

CAUZIONE DEFINITIVA

La Commissionaria dichiarata aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, dovrà prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..

Lo svincolo della cauzione su indicata avverrà con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..

La stazione appaltante sarà formalmente vincolata solo a seguito della stipula del contratto, mentre la Commissionaria aggiudicataria risulta vincolata dal momento della ricezione della comunicazione di avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in suo favore.

Qualora per cause imputabili alla Commissionaria aggiudicataria, non si proceda alla stipula del contratto, l'Ente provvederà all'aggiudicazione in danno nei confronti della Commissionaria medesima. Il contratto sarà aggiudicato, pertanto, alla Commissionaria che segue in graduatoria ed il maggior esborso per l'Ente sarà addebitato alla Commissionaria precedentemente aggiudicataria che si sia resa inadempiente.

ART. 18
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese all'Ente, la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 19 **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento per l'Ente è designato nella persona della Dott.ssa Antonella Gasperini.

ART. 20 **PENALITÀ**

Nel caso di ritardato adempimento o di violazione degli obblighi contrattuali, l'Ente si vedrà costretto ad applicare una penale pecuniaria pari ad € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni inadempienza rilevata. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R.

È fatto salvo in ogni caso il rimborso della spesa che l'Ente dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle contestate inadempienze ed il risarcimento per eventuali danni subiti a causa dell'inadempienza.

L'importo delle penali verrà detratto dal primo pagamento utile.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Ente potrà, ai sensi del seguente art. 21, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso sarà corrisposto alla Commissionaria il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Ente sarà costretto a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa della Commissionaria inadempiente.

La penale non preclude all'Ente il risarcimento del maggiore danno.

ART. 21 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'INAF potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex* art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata A/R senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo alla Commissionaria, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- a) nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della Commissionaria, o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
- b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione della fornitura riguardo ai modi e ai tempi di esecuzione delle forniture;



- c) nei casi di cessazione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
- d) nel caso di morte del titolare della Commissionaria, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- e) nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'INAF la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- f) nei casi di fusione della società o Impresa con altra, quando l'INAF non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- h) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
- i) ritardo nella ultimazione della fornitura che si prolunghi oltre 20 giorni;
- j) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
- k) vi sia violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- l) non venga utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni correlate al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto;
- m) in tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016.

ART. 22 **EFFETTI DELLA RISOLUZIONE**

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio per l'esecuzione in danno della Commissionaria inadempiente.

Alla Commissionaria inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Commissionaria.

Alla Commissionaria inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dalla garanzia definitiva e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Commissionaria inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della Commissionaria inadempiente, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà alla Commissionaria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Commissionaria inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 23 **CONTENZIOSO**

La competenza per eventuali ricorsi che potranno essere presentati entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, è riconosciuta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il nuovo "Codice del Processo Amministrativo".

ART. 24 **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La Commissionaria è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Ente dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. La Commissionaria si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Ente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Con la presentazione dell'offerta economica il partecipante prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente.

ART. 25 **DOMICILIO**

La Commissionaria aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che l'Ente potrà indirizzare, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

ART. 26 **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto conseguente alla presente procedura di gara non sarà soggetto al termine dilatorio.

ART. 27 **SPESE DI STIPULAZIONE E TRIBUTI FISCALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (bolli, spese di registrazione) saranno per intero a carico della Commissionaria aggiudicataria.



ART. 28
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

PER ACCETTAZIONE

Data: _____

Timbro e firma: _____